



Save the Children

La normativa in materia di MSNA: evoluzioni, modifiche e prospettive



SISTEMA DI PROTEZIONE DEI MSNA

IL QUADRO NORMATIVO – Il contesto internazionale

La CRC, CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD,
Convenzione sulla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20/11/1989,

Ratificata e resa esecutiva in Italia con l.176/1991

Adottata e ratificata da 196 membri, esclusi gli USA.

**La convenzione ha l'obiettivo di
definire, uniformare ed implementare
la tutela e la garanzia dei diritti delle persone di minore età.**

Si compone di 54 articoli ed attiva un meccanismo di monitoraggio ed implementazione, svolto dal Comitato ONU cui partecipano tutti gli stati aderenti, tramite l'invio di un rapporto quinquennale.

PRINCIPI FONDAMENTALI

- NON DISCRIMINAZIONE (art. 2)
- IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE (art. 3)
- DIRITTO ALLA VITA, ALLA SOPRAVVIVENZA E ALLO SVILUPPO (art. 6)
- DIRITTO AL NOME E ALL'IDENTITA' (art.8)
- DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE (art.9 e10)
- ASCOLTO, PARTECIPAZIONE E RISPETTO PER L'OPINIONE DEL MINORE (art. 12)

NORMATIVA

- **LEGGE N. 47/2017**

(D.P.R. 191/2022; D. 8 agosto 2022 Min Interno G.U. ; D.P.R. 231/2023)

- Diritto minorile (Cod. Civ. - Legge 184/1983 – D.P.R. 448/1988)
 - Immigrazione: D. Lgs. 286/98 – D.P.R. 394/1999
- Accoglienza: D. Lgs. 142/2015 (recepisce Direttiva 2013/33/UE)
- Richiedenti Protezione Internazionale: D. Lgs. 25/2008 e D. Lgs. 251/2007

La Legge n.47/2017

- In G.U. dal 7 aprile 2017, entrata in vigore il 6 maggio 2017
- Ha la finalità di stabilire una disciplina unitaria che possa:
 - dare **attuazione ai principi CRC** e uniforme trattamento tra minori
 - dare **omogeneità** su tutto il territorio in termini di protezione, accoglienza, tutela e integrazione
- Ha quindi permesso di riconoscere **prevalenza allo status di minore** rispetto allo status di straniero
- Ha riconosciuto **prevalenza alle esigenze di protezione** rispetto alle esigenze di controllo dei flussi

La Legge 47/2017

Parità di trattamento (art.1)

I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità

Definizione (art.2)

Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano

Divieto di respingimento ed espulsione (art.3)

Divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (c.1 bis dell'art.19 T.U. Immigrazione)

Divieto di espulsione può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

In tal caso, è competente il Tribunale per i minorenni:

- Provvedimento da adottare a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore;
- Tempestivamente: entro 30 gg

L'ATTUALE SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER MSNA

art.19 D.Lgs. n.142/2015 in seguito alle modifiche del D.L. n.133/2023

C.1

Centri governativi di prima accoglienza – MAX 45 giorni

Affido Familiare

C.2

• rete SAI

C.3

• Strutture di accoglienza per minori accreditate presso i Comuni

L'ATTUALE SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER MSNA

art.19 D.Lgs. n.142/2015 in seguito alle modifiche del D.L. n.133/2023

C.3 bis

In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal prefetto, l'attivazione di **strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati**, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.

No minori infra14, per il tempo strettamente necessario

Estrema urgenza: possibile ampliare capienza nella misura max 50% posti

Affido Familiare

C.3 bis
Seconda parte

- In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee per minori, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una **sezione dedicata nei centri governativi, CAS e strutture di accoglienza provvisoria per adulti**.
- per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni

IDENTIFICAZIONE DEL MINORE (art.5)

- Si procede all'identificazione solo dopo che è stata **garantita immediata assistenza umanitaria** (art. 19 bis, c. 3, d. lgs 142/2015).
- Una corretta identificazione dei minori **garantisce l'effettivo esercizio dei diritti** di cui sono titolari **ed evita l'adozione di provvedimenti lesivi** degli stessi, ad esempio il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa
 - gli **ERRORI** di identificazione rischiano di pregiudicare il percorso del minore.
 - **RISCHIO di denuncia/condanna** per false generalità (pena può essere sostituita con espulsione) (D.L. 133/2023 ha modificato art.19bis d.lgs. N.142/2015, introduzione del c.3ter)

L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata **comunicazione della presenza del minore** non accompagnato **alla Procura della Repubblica presso il Trib per i minorenni e al Trib per i minorenni** per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore e per la **ratifica delle misure di accoglienza** predisposte, nonché al MLPS al fine di assicurare censimento e monitoraggio

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

CARTELLA SOCIALE EX ART. 9 L 47/2017

- Creazione di una banca dati, sistema informativo nazionale presso il MLPS permette di tracciare un percorso personalizzato dei MSNA.
- Vi confluiscono le **cartelle sociali** compilate dopo il colloquio di cui all'art.19 bis D.L.vo n.142/2015 dal personale qualificato della struttura che accoglie il minore, che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.
- Cartella viene comunicata ai **Servizi Sociali** e alla **Procura del T.M.**
- La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse. Tutelati i suoi diritti, soprattutto alla protezione e alla privacy.

DPR 231/2023 regolamento concernente i compiti del Min. Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di msna
Censimento e monitoraggio, raccordo con serv.soc. e autorità giudiziarie, individuazione familiari, integrazione, rilascio del parere

TUTORI VOLONTARI

Ex art. 11 l.47/2017

Istituzione di un **elenco di TUTORI VOLONTARI presso ogni TM**, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e formati da parte dei **Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza**

Libro I, Titolo X del Codice civile

- Il Tutore esercita la cura della persona del minore:
- vigila sul suo benessere psicofisico, sulla sua assistenza, sulla sua istruzione e sulle cure mediche
- ne amministra i beni (previo decreto autorizzativo del Tribunale)
- lo rappresenta in tutti gli atti civili
- è coinvolto negli aspetti educativi e di protezione del minore
- esercita il proprio ruolo con «fedeltà e diligenza», come da giuramento al momento della nomina

D. 8.08.2022 (G.U. 19.09) RIMBORSI E INTERVENTI IN FAVORE DEI TUTORI VOLONTARI

Rimborsi per i permessi di lavoro retribuiti

- al datore di lavoro privato rimborso 50%
- fruibili fino a 60 ore/anno
- Richiesta presentata da datore di lavoro, previo nulla osta del TM

Spese sostenute dai tutori volontari

- le spese di viaggio per gli adempimenti connessi con l'ufficio della tutela
- su richiesta motivata e documentata dell'interessato

Equa indennità

- quando per il verificarsi di **circostanze straordinarie**, le attività svolte nel corso tutela sono caratterizzate da **particolare complessità e onerosità**,
- il tutore, **alla cessazione dell'ufficio**, può chiedere al TM l'assegnazione di un'**equa indennità** (fino max 900 euro)
- Richiesta accompagnata da relazione sottoscritta da tutore riepilogativa delle attività svolte e di ogni elemento utile (no per tutele aperte nei 3 mesi precedenti maggiore età)

Viene disciplinata la procedura di erogazione: istanza a **Prefettura** competente

PERMESSO DI SOGGIORNO

art. 10 L.47/2017 semplifica la disciplina sul rilascio del permesso di soggiorno e ne statuisce due tipologie

D.P.R. 191/2022 modifica e integra il regolamento attuativo del TUI intervenendo sulla disciplina dei permessi di soggiorno per i msna e della conversione dei permessi al compimento della maggiore età



- Può essere richiesto:**
- Direttamente dal minore
 - Dal tutore nominato
 - Dal responsabile di struttura esercente i poteri tutelari nelle more della nomina del tutore
 - Non è necessaria la presentazione di documenti di identità, passaporto o documenti equipollenti – qualora se ne disponga possono essere presentati
 - La domanda è presentata in Questura
 - Consentono svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile

CONVERSIONE DEL PDS PER MINORE ETA' AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

art. 32, comma 1 bis, D.Lgs 286/98

art. 14-bis D.P.R. 394/1999 inserito dal D.P.R. 191/2022

- PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
- PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
- PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO
- PERMESSO DI SOGGIORNO PER INTEGRAZIONE

previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e
requisiti previsti dalla normativa vigente

CONVERSIONE DEL PDS PER MINORE ETA' AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

Art. 32, comma 1 bis, TUI: il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, **PER IL PERIODO MASSIMO DI UN ANNO**, per motivi di studio, accesso al lavoro ovvero lavoro autonomo o subordinato previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 legge 184/1083 ovvero sottoposti a tutela, previo parere del Comitato per i minori stranieri (...) ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione (...)

LEGGE N. 50/2023 – conversione decreto legge n. 20/2023 (art. 4bis)

il «silenzio assenso», introdotto dall'art. 13 della Legge 47/2017 è stato abrogato.

CONVERSOINE:

SENZA
PARERE

- per MSNA in Italia da **almeno tre anni**, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a **due anni** (es. corsi di studio o di formazione professionale, borse di formazione-lavoro)
- per MSNA **affidati a parenti entro il 4° grado**, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età
- per MSNA per i quali il Tribunale per i minorenni abbia disposto il **prosieguo amministrativo**
- per MSNA che al compimento dei 18 anni abbiano ricevuto una forma di protezione internazionale

PREVIO
PARERE

- da richiedere alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione - MLPS attraverso l'**invio della richiesta a mezzo piattaforma SIM**
- circa **90 giorni precedenti** il compimento dei 18 anni e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno
- richiesto dai Servizi sociali anche su istanza ei soggetti che hanno la responsabilità dei minori

CONVERSIONE PREVIA RICHIESTA DI PARERE

Art. 32 bis TUI

Art. 14 bis D.P.R. 394/1999 – art. 1 D.P.R. 191/2022

Linee Guida 24 Febbraio 2017 Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione

Riguardo alla conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, il DPR ribadisce il principio secondo il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell'emissione del parere, debba effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale, nonché dell'avvio di un percorso di integrazione.

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo può essere convertito, ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in caso di diniego della protezione internazionale.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO

L.176/2023 – conversione D.L. 133/2023

2 novità per l'ipotesi in cui si chieda la conversione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (nuovo comma 1-bis.1 dell'art. 32 TU immigrazione).

- 1) si prevede che la **verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente** è demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali (di cui all'art. 1 della L. 12/1979), ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
- 2) la novella stabilisce che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la **revoca del permesso di soggiorno** e la conseguente comunicazione di ciò al pubblico ministero competente

PROSIEGUO AMMINISTRATIVO – Permesso di soggiorno per integrazione

art. 13, comma 2, legge 47/2017, art. 28 TUI – CONVERSIONE SENZA PARERE

D.P.R. 191/2022

Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esistere di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i Minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età

- Nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni abbia disposto il prosieguo amministrativo NON è necessario richiedere il parere positivo della DG presso il MLPS per la conversione del permesso
- Rilasciato un permesso di soggiorno per integrazione (per la durata fissata dall'autorità giudiziaria)

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO

art. 14 D.P.R. 394/1999 modificato D.P.R. 191/2022

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato può essere convertito ai sensi dell'art. 32, comma 1 e 1 bis, del TUI in caso di diniego della protezione internazionale anche dopo il raggiungimento della maggiore età

IMPORTANTE!

LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- 1) **STATUS di RIFUGIATO** → cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese;
- 2) **PROTEZIONE SUSSIDIARIA** → cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Linee guida per i minori: Le richieste di protezione dei minori vanno interpretate in modo adeguato all'età e al genere, considerando le violazioni dei diritti specifici dell'infanzia e manifestazioni particolari di persecuzione subite dai minorenni, come ad esempio: violenza domestica, reclutamento minorile, traffico dei minori a scopo di prostituzione, lo sfruttamento sessuale e FGM, matrimoni forzati o precoci, e Violazioni dei diritti economici, sociali e culturali.

PER INFO: [UNHCR](#)

GRAZIE



Save the Children